**

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

(GU n. 187 del 13 agosto 2015)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

In vigore dal: 28/08/2015

**Art. 2**

*Conferenza di servizi*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione

della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla

complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di

introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la

partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento,

limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse

generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di

economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione

amministrativa;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione

degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione

motivata di conclusione del procedimento;

d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che

qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche

con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e

inequivocità delle conclusioni espresse;

e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi

finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza

unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico

rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli

uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello

Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);

f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze

volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle

amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della

salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro

il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle

forme di legge;

h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche

attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di

svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità,

per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli

interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori

della conferenza, secondo il principio di proporzionalità,

prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione

di riunioni in presenza;

l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del

principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di

conferenza per l'adozione della determinazione motivata di

conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie;

precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in

particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso

ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

m) possibilità per le amministrazioni di chiedere

all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di

autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purchè

abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse

nei termini;

n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,

economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la

valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi

pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al

procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela

dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della

salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni

caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

previsione per le amministrazioni citate della possibilità di

attivare procedure di riesame;

o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui

agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della

legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che

disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di

servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di

integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il

termine tali richieste non possano essere evase, nè possano in alcun

modo essere prese in considerazione al fine della definizione del

provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta

del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello

schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può

comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,

che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di

trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere

comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei

trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma

1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta

giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere

adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente

articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive.

**Art. 3**

*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni*

*pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito

il seguente:

«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra

amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.

Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o

nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di

gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti

normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni

pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il

proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal

ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa

documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine

è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere

il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze

istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo

puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il

nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli

elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse

ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato

comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si

intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni

statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente

del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di

provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in

cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta

comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della

salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e

amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali

casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo

2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le

amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o

nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da

parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini

senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla

osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi

in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano

l'adozione di provvedimenti espressi.».

**Art. 8**

*Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del

Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative

nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti

legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella

periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale

destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse

ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e

correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai

cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la

dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi

strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa

l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;

riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al

fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o

funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di

cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso

decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione,

efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;

razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di

polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio

al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la

gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero

unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali

operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità

definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo

75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto

2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela

dell'ambiente, del territorio e del mare, nonchè nel campo della

sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente

alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale

assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le

competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva

contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli

stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le

connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli

di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della

sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità

esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da

attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni

trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti

modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia

di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in

aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche

attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di

reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera,

tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della

semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale

unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e

qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,

comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione

delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla

data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le

facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonchè

assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del

personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti

economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni

transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e

funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonchè i

contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre

2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente

legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo

forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei

costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia,

nonchè la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa

determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di

polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse

attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione

della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative

dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse

finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad

personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a

qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle

voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e

quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica

di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di

spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti

alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,

tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155,

secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione

che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga

altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo

34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive

modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea

con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7

aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze

di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai

compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e

conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche

esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e

qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni

organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle

finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura

permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;

b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando

l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e

dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione

delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonchè

ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme

obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del

coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,

nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare

i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè,

all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di

adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative

funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla

promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del

Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri

in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche

pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza,

diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da

garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con

provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in

Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei

Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con

determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione

alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche

al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del

relativo personale, con eventuale riduzione del numero e

pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative

amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie

governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio

delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel

rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e

gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici

ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle

autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri

omogenei per la determinazione del trattamento economico dei

componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da

evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la

relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di

finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori

oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non

attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di

riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina

relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la

semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di

organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli;

introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a

quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze

di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando

comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso

l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti

dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di

autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi

connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla

circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi

risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa

valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle

funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente

introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al

rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di

circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire

anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra

struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del

Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in

combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni

contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della

rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni

attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze

connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a

criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione

residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle

caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti

produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle

immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie

con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio

territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale

punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e

cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità

dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonchè di funzioni di

direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte

dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo

l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la

separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e

di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del

riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui

all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni

riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione

delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine

necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti

gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;

definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della

sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione

delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica

nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando

quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione

della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze

esercitate;

f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e

soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e

coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il

mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle

peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e

scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato

italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo

di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie

attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per

tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di

CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio;

previsione che il personale attualmente in servizio presso il

Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa;

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della

disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28

gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,

all'individuazione di autorità di sistema nonchè alla governance

tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla

semplificazione e unificazione delle procedure doganali e

amministrative in materia di porti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei

decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la

ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno

dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o

soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le

competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e

locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in

conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio

delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,

non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere

efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti

locali.

3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma

1, lettera a), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per

l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di

euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di

Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data

di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il

quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun

decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti

per materia e per i profili finanziari e della Commissione

parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine

di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il

decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine

previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la

scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la

scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora

non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente

i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale

termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di

cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti

disposizioni integrative e correttive.

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni

spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali,

anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di

polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve

le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di

attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il

coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela

dell'ambiente, del territorio e del mare, nonchè la sicurezza e i

controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le

funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province

autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto

disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di

attuazione.

**Art. 23**

*Disposizioni finanziarie*

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5,

lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti

legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute

nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia

conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o

maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di

copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti

legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono

emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore

dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse

finanziarie.